



Corte d'Appello di Bologna

Sezione III civile

Il Presidente f.f.

Visto il Protocollo recentemente sottoscritto per lo svolgimento delle udienze civili mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 83, 7° comma lett. h) dl 17.3.2020 n.18, 221 comma 4° del dl n. 34/2020 e 23 dl n. 137/2020 per il periodo fino al 31.01.2021 eventualmente prorogato ex lege;

rilevato che il quadro epidemiologico attuale non consente di ritenere superata l'emergenza e che, in attesa della proroga del legislatore, occorre disciplinare il successivo periodo;

dispone

la trattazione cartolare per le cause di prima comparizione e di precisazione delle conclusioni, fissate di martedì per il mese di **febbraio 2021** con le seguenti modalità, salva la facoltà per ciascuna delle parti di richiedere la trattazione orale ex art. 221, comma 4 legge n. 77/2020 nel termine di 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria:

>quanto alle prime udienze: il deposito telematico di note scritte (da rubricare come note ex art. 83, 7° co lett.h dl 18/20) contenenti deduzioni e istanze nel termine di giorni 5 prima della data di udienza; il rinvio dell'udienza al fine di salvaguardare il contraddittorio nel caso di deposito tardivo, ma comunque entro le ore 9,30 della data di udienza, ovvero nel caso di costituzione tardiva di una sola delle parti (sempre fino alle 9,30 della data di udienza); il rinvio ex art. 348 cpc o ex art. 309 cpc nel caso di mancato deposito delle note suddette; l'emissione del provvedimento del giudice a partire dalla data di udienza;

>quanto alle precisazioni delle conclusioni, il deposito, almeno 5 giorni prima della data dell'udienza, delle note scritte contenenti i fogli di precisazione delle conclusioni (denominate note conclusive ex art. 83, 7° comma lett.h d.l. 18/2020) in modo che la cancelleria possa provvedere tempestivamente all'a-

pertura delle buste contenenti le suddette note, decorrendo dalla data dell'udienza il termine a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice;

dispone che in ogni caso il termine ultimo per il deposito delle note scritte contenenti i fogli di precisazione delle conclusioni, superato il quale la causa verrà rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c., è quello delle ore 11,00 della data di udienza (sempre nel suddetto termine, i difensori dovranno comunicare l'intervenuta transazione della causa o la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sia sul PCT che mediante utilizzo della posta elettronica del relatore e del presidente);

dispone

la trattazione cartolare anche delle decisioni già fissate ex art. 281 sexies cpc con termine per il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni fino a 15 giorni prima dell'udienza e di un ulteriore termine per repliche, da depositarsi 5 giorni prima dell'udienza già fissata.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e al Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bologna e per la pubblicazione sul sito della Corte d'Appello.


Bologna, 15 gennaio 2021.

Il Presidente f.f.

Dott.ssa Anna De Cristofaro

Anna De Cristofaro

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Vincenzo La Franza
Vincenzo La Franza





Corte d'Appello di Bologna
Sezione III civile
Il Presidente

dato atto della permanenza della situazione di emergenza per la diffusione del virus "Covid 19" che impone l'adozione di misure precauzionali per evitare che la celebrazione delle udienze civili sia occasione di aggregazione che favorisce il contagio; visto l'art. 1, comma 1 del dl n. 2/2021 che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

DISPONE

La trattazione cartolare per tutti i procedimenti camerali da trattare nelle udienze del venerdì (procedimenti ex artt. 18, 22 e 183 legge fallimentare; ricorsi ex artt. 283 e 351 cpc; opposizioni ex lege Pinto; correzione di errori materiali; opposizioni contro sanzioni amministrative, compresi quelli del D.Lgs. n. 58/98 ecc.) fino alla fine del periodo di emergenza in base alle modalità di cui al protocollo di intesa recentemente sottoscritto con gli avvocati del distretto -integralmente richiamate- con le seguenti ulteriori precisazioni:

>fermi restando i termini per le notifiche e le costituzioni delle parti resistenti di cui al decreto di fissazione dell'udienza, le difese possono depositare, almeno 3 giorni prima della data dell'udienza, note scritte contenenti deduzioni difensive o istanze, in luogo della comparizione in udienza, decorrendo da tale momento il termine a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice;

>in ogni caso, le note depositate entro l'orario di inizio dell'udienza saranno prese in esame, salva la richiesta di rinvio dell'udienza per garantire il contraddittorio;

>con riguardo alle opposizioni a dichiarazione di fallimento (art. 18 LF), il curatore che non intenda costituirsi a mezzo di difensore, può depositare telematicamente sempre nel termine per la costituzione delle parti resistenti, una relazione sullo stato della procedura (attivo, passivo, tenuta della contabilità, deposito dei bilanci e ogni altra circostanza ostensibile ritenuta rilevante).

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, la pubblicazione sul sito della Corte d'appello e la comunicazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Bologna, 15.01.2021.

Il Presidente f.f.

Dott.ssa Anna De Cristofaro

Anna De Cristofaro

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Vincenzo La Frasca

Vincenzo La Frasca

